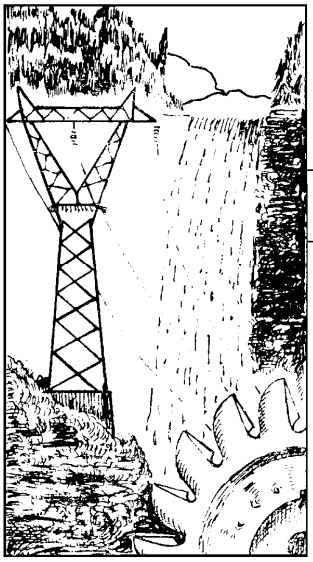

PARTECIPARE

PERIODICO MENSILE A CURA DELLA SEGRETERIA
ZONALE FLAEI - CISL di VITTORIO VENETO

Febbraio
N. 2
Anno 2016

Direttore Responsabile: SIILVIO DI PASQUA
Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO
Autorizz. Del Tribunale di Treviso n.463 del 5/11/1980
Redazione e stampa:
31029 VITTORIO VENETO
Via Carlo Baxa, 13
tel. 0438-57319 – fax: 0438/946028
e-mail: treviso.flaeicisl@gmail.com
"Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale – 70% NE/TV"

Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino, Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe, Faè Luciano, Piccin Livio, Da Ros Remigio, Carminati Giovanni, Pilutti Aldo, Tempesta Domenico, Bitto Valter.

SOMMARIO:

"I profughi sono una risorsa", vescovo "bacchetta" i sindaci sull'accoglienza
Quella mangiatoia è la nostra barca
La grande riforma che non può tardare
Operaio folgorato a Loano, quattro persone indagate
Lutto
Incontro Enel Gem UBH Veneto del 4 dicembre 2015
Terna - richiesta incontro urgente "geocall mobile"
Enel – EGP: riassetto organizzativo unità Operation & Maintenance Italia
Dimissioni e risoluzioni consensuali - nuova procedura con doppio codice
Benefit elettrico pensionati
Corresponsione delle pensioni per l'anno 2016
Legge di stabilità 2016: analisi e valutazioni Cìsl su produttività e previdenza
Tassazione sconto sulla fornitura di energia elettrica
Sostieni Partecipare

Il figliol prodigo o il padre misericordioso di Bartolomè Esteban Murillo

La parola "MISERICORDIA" ha bisogno d'essere sbriciolata, come il pane duro, e insieme reimpastata più volte, riflettendo su se stessi e sul mondo, nello spazio e nel tempo, per ridare tono e nutrimento a una società che oscilla fra indifferenza e fanatismo.

Luciano Corradini
emerito di Pedagogia generale nell'Università di Roma Tre
(da Avvenire del 31.12.2015)

Vuoi ricevere Partecipare per posta elettronica? Segnala a: treviso.flaeicisl@gmail.com

"I PROFUGHI SONO UNA RISORSA", VESCOVO "BACCHETTA" I SINDACI SULL'ACCOGLIENZA

VITTORIO VENETO 5 gennaio 2016 - “Non siamo andati a cercali. Nessuno desidera che questi flussi continuino, ma ci sono: è un fatto di fatto. E chi dice di aiutare i profughi a casa loro e fa certi ragionamenti vuol dire che non ha voglia di dare una mano”. Duro monito ai sindaci quello del vescovo di Vittorio Veneto Mons. Corrado Pizziolo che, su La Tenda TV, invita i primi cittadini ad ascoltare il Prefetto. “Se i sindaci si mettono contro stanno opponendosi al quella che è una legittima richiesta dello stato”, dichiara Pizziolo, facendo notare che non c’è nessuna invasione, ma che ogni comune potrebbe fare un piccolo sforzo di accoglienza, senza scoppiare.

Oltre alla richiesta del Prefetto, c’è l’invito del Papa, che ogni cristiano dovrebbe seguire. “Mi fa impressione - commenta il vescovo - che alcuni sbandierano le parole di papa Francesco quando fa comodo e di fronte agli inviti all’accoglienza chiudono le orecchie”.

Pizziolo fa anche notare come i profughi possano essere una vera risorsa. “Noi abbiamo assoluto bisogno di braccia e di manodopera: l’accoglienza un domani potrebbe rivelare aspetti e ricadute positive anche per la nostra economia”. “Dimentichiamo - dichiara inoltre il vescovo - che Gesù è stato profugo in Egitto e la famiglia di Nazareth era una famiglia di profughi come quelle che vediamo oggi”.

“Se delle persone rischiano di morire durante la traversata in mare - fa inoltre notare il vescovo - significa che scappano da situazioni ancora peggiori, non mi sembra tanto difficile capirlo”.

Eppure, per qualcuno, è difficile.

QUELLA MANGIATOIA È LA NOSTRA BARCA

«Il Papa, i legni di una “mangiatoia” la nostra voce e la tessitura che conta»

Una storia in ognuno dei 208 legni per costruirla

Avvenire 6 gennaio 2016 – di di Lucia Bellaspiga

Ci sono voluti mesi per costruire l’umile Mangiatoia, realizzata con duecento e otto legni provenienti da altrettanti luoghisimbolo sparsi in oltre cento nazioni del mondo. E a metterli insieme sono state non mani d’artista ma di 'ragazzi in difficoltà', gli ospiti di Villa San Francesco a Pedavena, comunità bellunese che in sessant’anni ha restituito alla gioia di vivere più di seimila giovani. Sono legni arrivati in aereo, a piedi, nelle tasche di viandanti, nella borsa di viaggiatori, spediti da missionari e governanti, donati da vescovi e ambasciatori. C’è il grande leccio di Fatima sotto il quale i tre pastorelli videro la Vergine, assieme al ramo raccolto da dita monche nel lebbrosario vietnamita di Djiring. C’è l’ulivo estirpato in Palestina per far posto al muro di divisione con Israele, e il frammento del giogo appartenuto alla mucca Sum in Mali: l’unica proprietà del minore straniero non accompagnato Idrissa, oggi in Italia. C’è il legno di una lettiga per i morti e i feriti della Grande guerra, ma c’è anche il ramo dell’ulivo piantato nei Giardini Vaticani da papa Francesco con Abu Mazen e Shimon Peres, nel segno della pace.

Legni sconosciuti o famosi, 'profumati' dalle storie di chi si è speso per il bene comune, cercandolo e trovandolo anche nel male. Raccolti agli incroci con l’emarginazione o la fratellanza, davanti a un carcere o una cattedrale, in baraccopoli o ricche città, nell’esperienza della fatica umana o nel miracolo della solidarietà. Legni vicini e lontani da noi, accarezzati da zolle e dissetati da torrenti, restituiti dai mari alle spiagge della vita, cullati nella notte dalla luce dei fari nei porti, legni usati nelle guerre e nelle migrazioni, croci deposte su tombe abbandonate o culle degli esposti nelle metropoli del mondo. A legarli insieme, i fili spinati provenienti dalle due Guerre mondiali ma anche dai recenti 'muri' eretti per respingere i migranti.

La trave di castagno della casa di Maria Pollaci, ostetrica a Modena, racconta dei 7.630 bambini che fece nascere, il cucchiaio in legno, giunto dal Perù, dei poveri che ha sfamato.
Lo stipite macchiato dal sangue della strage di Erba parla insieme di abisso e di perdono, come il cedro che a Praglia, nel 1945, 'vide' i nazisti uccidere tredici innocenti – contadini, passanti, un mendicante, una bambina – ma oggi nella Casa della Carità 'vede' donne sottratte alla prostituzione e i loro figli. Invoca pace l'ulivo raccolto nell'Orto dei Getsemani, come i legni restituiti dal mare alle nostre coste, in rappresentanza di chi non ci è mai arrivato.
Nella Mangiatoia che Lo accolse, Dio ha anche il volto della traversina ferroviaria dal lager di Birkenau, della croce appartenuta a don Tonino Bello, dell'attrezzo usato per la riabilitazione di Davide T., grave cerebroleso curato a Filadelfia: il legno è intriso del sudore e delle lacrime dei suoi genitori, ma anche impastato con la speranza alimentata ogni giorno dalla costanza di tanti volontari. Allo stesso modo profuma' di Dio il ramo raccolto sulla strada tra Gubbio e Assisi lungo la via tante volte percorsa da san Francesco...
«Da oltre cinquant'anni voi mi stupite con le vostre invenzioni, una più luminosa dell'altra», ha scritto il cardinale Loris Capovilla – cent'anni compiuti – ai volontari di Villa San Francesco, traendo il suo pezzo di Mangiatoia dall'albero che nel 1926 Angelo Roncalli, futuro Giovanni XXIII, piantò a Sotto il Monte: «La vostra iniziativa tocca la mia persona e mille e mille amici ormai sparsi nel mondo intero. Vi ammiro, vi ringrazio, vi amo». Anche la Croce che trent'anni or sono Giovanni Paolo II fece scolpire per le Giornate mondiali della gioventù è approdata nella loro culla: «Un piccolo pezzo fu conservato qui e ve lo regalo con il cuore», è la dedica commossa di don Michele Falabretti, responsabile nazionale della Pastorale giovanile. «Non abbiamo bisogno tanto di risposte o soluzioni, ma di un luogo dove poter depositare le nostre pene e sentire di essere accolti...». Ecco che cosa sono quei legni, le nostre sconfitte mutate in speranza. Il legno dei nostri naufragi che si trasforma nel solo Legno capace di salvarci.
Giorni fa i ragazzi della comunità hanno portato in piazza San Pietro la loro Mangiatoia e papa Francesco davanti a essa ha sostato a lungo, senza dire una parola, fissando uno a uno quei 208 legni. Poi l'ha benedetta. Oggi è tornata a casa. I Magi vi troveranno un Bambino Gesù in gesso: salvato da una donna ecuadoregna, era stato gettato nella grande discarica di Quito. I 'ragazzi difficili' l'hanno scelto per questo.

°°*°

FACEM – Chi è

Nel 1948 subito dopo la seconda Guerra Mondiale, il C.I.F. di Venezia accolse in Facen di Pedavena (BL), bambini fisicamente fragili e bisognosi di ristoro: li ospitava per periodi più o meno lunghi, per riconsegnarli, poi, alle loro famiglie, sollevate nel ritrovarli irrobustiti.
Più tardi nel 1975, ci si rese conto che questa casa poteva offrire ben di più ai ragazzi che ospitava: certamente ristorarli nel fisico, ma anche essere davvero la loro casa, dove crescere "in sapienza", sviluppare le potenzialità personali, in un clima di stimolazione pedagogica e in un sano confronto con i pari e gli adulti. Nacque così la "Comunità Villa S. Francesco", che ospita bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, in difficoltà per problemi familiari, personali e bisognosi di riferimenti affettivi validi.
Nel 1986 si comincia a pensare e credere ad Arcobaleno '86, i colori della vita dopo il buio del temporale. Ragazzi svantaggiati che accolti e aiutati a crescere, sulla soglia della maggiore età, decidono di affrontare il loro e altrui futuro da protagonisti ed in forma associata, assieme a chi ha condiviso tratti significativi della loro vita, costituendo la prima cooperativa di solidarietà sociale della provincia di Belluno.
Fermando lo sguardo sui cinquant'anni vissuti, nel Natale del 1998, la Comunità allarga il proprio cuore al mondo, alla ricerca appassionata di sogni, segni, simboli, natività e nuove solidarietà. Nacque qui il Museo dei Sogni, della Memoria, della Coscienza e dei Presepi. Vite, storie, esperienze significative anche se a volte dolorose, da far leggere con partecipazione consapevole per imparare da esse. Fedele alla storia educativa, dura e affascinante che ha visto coinvolti fino ad ora oltre 6.000 ragazzi e giovani assieme a educatori, volontari, la Comunità tenta oggi di affrontare le sfide del futuro legate alle nuove frontiere della povertà.
http://www.comunitavsfrancesco.it/

LA GRANDE RIFORMA CHE NON PUÒ TARDARE

Fisco e famiglia: attesa infinita, ritardo che si aggrava

Avvenire 24 dicembre 2015 – di Riccardi Francesco

È passata con la fiducia la 'manovra della fiducia'. Il tentativo del Governo Renzi di far uscire finalmente l'Italia dalle secche della stagnazione per imboccare il mare aperto della ripresa economica. Grazie alla spinta congiunta di risorse aggiuntive e di una buona dose di ottimismo, anche a costo di accrescere il deficit e finire nel mirino della Commissione europea, pur di tentare di spiegare le vele verso la crescita. Fuori dalla morta gora degli zero virgola e di un'occupazione che procede a passo di gambero: un mese sale e il successivo cala del doppio.

Difficile, se si guarda al lato pratico, trovare motivi di critica per una Legge di stabilità che, dopo anni e anni, non impone sacrifici immediatamente percepibili. Anzi. Le imposte sulla prima casa vengono tagliate, si sterilizzano gli aumenti di Iva e accise che avrebbero determinato un incremento dei prezzi, persino il canone Rai (molto odiato e ancor più evaso) viene leggermente sforbiciato. E poi ci sono gli sconti a raggiera larga: per le giovani coppie che comprano mobili; per coloro che acquistano un appartamento dal costruttore e pure per chi vuol rottamare il vecchio camper in cambio di uno nuovo. E dopo gli sconti, i bonus: per le mamme che lavorano e hanno bisogno della baby sitter; per i collaboratori residui che perdono l'occupazione e anche per i 18enni: dopo quella riservata agli insegnanti pure a loro andrà una card di 500 euro da spendere per prodotti e servizi culturali. Ce n'è per tutti, insomma: per il colto e per l'inclita; per il proprietario di case e per l'agricoltore con il taglio dell'Imu sui campi, per il giovane e il pensionato con l'estensione della no tax area; per l'imprenditore con il maxiammortamento degli investimenti e il lavoratore, con gli 80 euro confermati ed estesi.

Persino ai troppi poveri – ed è vera novità positiva – quest'anno sarà dedicata una cifra consistente: 1 miliardo di euro che dovrebbe costituire la base di partenza per un intervento finalmente strutturale di contrasto alla miseria assoluta.

A tutto e a tutti sembra pensare il governo per risollevare il morale e iniettare fiducia nonostante i venti contrari di paura e instabilità. Eppure si può cogliere, in tanto dispiegamento di energie, come un'omissione, una mancanza, un filo rosso afferrato e colto.

Per ridare davvero fiducia nel futuro a questo Paese sarebbe occorso, infatti, un intervento chiaro e determinato a favore della famiglia, centrato sui figli a carico e la natalità. Perché se si depongono le lenti dell'ideologia, si vede bene come la ripresa e il rilancio del Paese possano venire anzitutto dalla rimozione dei tanti (e alti) ostacoli che impediscono alle coppie di diventare genitori e alla famiglie con figli di dispiegare il proprio potenziale educativo, di sviluppo e di crescita per l'intera società.

Quando una nazione come la nostra ricomincia a essere terra di emigrazione (dei giovani) più ancora che di immigrazione, una patria in cui il desiderio di avere più di due figli rimane frustrato e ci si ferma a malapena a 1,37 bambini per donna, quando la normale fatica di 'tirar su' i propri ragazzi si trasforma nel rischio concreto di cadere in povertà, occorre fermare la deriva e porre mano strutturalmente alle regole che hanno provocato tale involuzione. Innanzitutto, c'è da correggere un sistema fiscale che non distingue i carichi familiari, che non tiene conto della differenza tra mono e bireddito, che tassa in egual modo chi con lo stesso reddito mantiene dei figli rispetto a chi deve badare semplicemente a se stesso. Penalizzando così l'investimento sul futuro dei genitori.

È difficile comprendere perché, di anno in anno, si sprechino le promesse di intervento poi puntualmente disattese con l'argomento che non ci sono i soldi o, come in questo caso, le risorse reperite con un maggior deficit di bilancio vengono disperse in tanti, troppi interventi non tutti all'insegna dell'equità, non tutti egualmente utili ed efficaci.

Riservando alla famiglia solo qualche contentino, come la card di sconti (apprezzabile complemento, di certo non risolutivo). O peggio 'spacciando' per misure a favore dei nuclei interventi fiscali indifferenziati per i proprietari di case, come ieri per i lavoratori dipendenti o i contribuenti in genere.

La 'manovra della fiducia' rischia di perdere l'occasione di restituire fiducia proprio a chi, come le famiglie, costituisce la trama portante del tessuto sociale. Vorremmo dire che la prossima volta deve essere quella decisiva, ma l'abbiamo già scritto troppe volte. È già tardi per non cominciare subito – già da gennaio – a mettere finalmente in cantiere una profonda riforma fiscale amica della famiglia e dei figli. Amica del futuro.

OPERAIO FOLGORATO A LOANO, QUATTRO PERSONE INDAGATE

Lo sconforto dei colleghi di Matteo Zenari subito dopo la tragedia

Giovanni Ciolina - Il secolo IX del 16 gennaio 2016

Savona - Sono quattro le persone indagate per la "**morte da choc elettrico**" di Matteo Zenari, l'operaio specializzato dell'Enel morto il sette agosto di due anni fa mentre sostituiva il contatore trifase di un fondo agricolo della ditta "Fazio" di Loano.

Lo sconforto dei colleghi di Zenari il giorno della tragedia

Il sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Battista Ferro ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo Andrea **Caregari**, 51 anni, di Milano, responsabile territoriale della rete Piemonte e Liguria; Stefano **Lauciello**, 49 anni, genovese, responsabile Enel per Savona; Marco **Preteni**, 52 anni, di Savona, responsabile dell'unità operativa di Finale e preposto della vittima; Giuliano **Pesce**, 62 anni, capo squadra Enel intervenuto a Loano.

Per tutti l'accusa è di omicidio colposo aggravata dal mancato rispetto delle norme di sicurezza necessarie ad impedire la folgorazione **durante le operazioni di sostituzione del contatore** avvenuto senza togliere tensione all'impianto.

La procura, che nei giorni scorsi ha chiuso il lavoro inviando agli indagati l'avviso di conclusione indagine, ha anche contestato la **responsabilità amministrativa** dell'ente all'Enel Distribuzione e in particolare al rappresentante legale Maria Patrizia Grieco.

Secondo il pm Ferro e gli uomini della polizia giudiziaria che hanno condotto le indagini i superiori di Zenari non avrebbero effettuato la **valutazione globale dei rischi** e non avrebbero sovrinteso e vigilato ai lavori dell'operaio specializzato.

Secondo il castello accusatorio, Zenari avrebbe dovuto eseguire il **lavoro** non in tensione visto lo spazio angusto ed umido in cui era costretto ad operare lo sfortunato dipendente. La cabina dove si trovava il contatore da sostituire non aveva isolamento a pavimento e soprattutto era attraversata da tubi dell'acqua, sopra ai quali Zenari si era seduto.

Per gli inquirenti, infine, **Zenari** «stava svolgendo l'attività senza il doppio livello di protezione isolante previsto per i lavori sotto tensione e soprattutto usando guanti per rischio meccanico di scarsa qualità».

°°*°

Loano - Operaio Enel folgorato, inchiesta della procura per omicidio colposo

Giovanni Ciolina - Il secolo IX del 7 agosto 2014

I primi accertamenti degli investigatori sul luogo della tragedia

Savona - Sarà l'inchiesta giudiziaria subito disposta dal sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro a fare piena luce sulla morte di **Matteo Zenari**, il ventottenne tecnico Enel da pochi mesi padre di un bimbo e residente a Borghetto in via Giardini, rimasto folgorato mentre stava lavorando su un quadro elettrico in un'azienda floricola di **Loano**. «Si è trattato di un episodio inaudito e gravissimo - sottolinea il pm - stiamo lavorando. Per ora, no comment».

La tragedia si era verificata ieri mattina in via Sant'Andrea, zona **Vignasse**, al confine con Pietra. Matteo Zenari, tecnico dell'Enel da tre anni, stava lavorando nell'area delle serre per cambiare un contatore di vecchio modello con un apparato "trifase". Un intervento programmato già da qualche tempo, di routine. Ma

qualcosa non è andato per il verso giusto, visto che il **giovane operaio è stato folgorato** da una violenta scossa elettrica ed è morto poco dopo, nonostante i disperati tentativi effettuati per salvarlo, al Santa Corona.
Carabinieri e funzionari del servizio Asl istituito proprio per effettuare indagini sugli infortuni sui luoghi di lavoro hanno posto sotto sequestro il luogo dell'incidente sul lavoro, mentre il quadro su cui stava lavorando verrà sottoposto a verifiche tecniche. Il **pm Ferro**, come detto, ha immediatamente aperto un'inchiesta per ora contro ignoti per omicidio colposo, ordinando l'autopsia sul corpo del giovane operaio, che si trova nella camera mortuaria del nosocomio pietrese a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'indagine delle forze dell'ordine, degli **ispettori Asl** e della stessa Enel dovrà cercare di ricostruire la reale dinamica dell'incidente, per accertare se a causare la morte di Matteo Zenari sia stato un banale errore, una tragica fatalità o un altro fattore.

°°*°

L'incidente - Loano, infortunio in serra, muore folgorato

Loano, infortunio in serra, muore folgorato

Giovanni Ciolina - Il secolo IX del 7 agosto 2014

Loano - Un giovane di 28 anni, Matteo Zenari, un tecnico dell'Enel originario di Borghetto Santo Spirito, è rimasto folgorato mentre stava **lavorando in una serra** a Loano. È accaduto intorno alle 10. Dalle prime informazioni sembra che il lavoratore stesse riparando un contatore della **corrente**. Una scarica lo ha folgorato: le sue **condizioni erano apparse subito critiche**.

La serra si trova a Loano, al confine col territorio di Pietra. Sul posto il 118, la pubblica assistenza, i **carabinieri**. L'uomo è stato condotto al Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici hanno cercato di salvargli la vita. Il giovane sarebbe deceduto intorno alle 12,30. La salma è stata messa a disposizione della magistratura che ha aperto un'inchiesta.
Anche Enel ha aperto un'indagine interna sull'incidente. «L'Azienda, profondamente colpita per quanto accaduto, sta collaborando con le Autorità competenti per accertare l'esatta dinamica del tragico evento».

LUTTO

E' deceduto Reato Luciano già della Zona di Treviso.

Alla famiglia vanno le espressioni di cordoglio della Flaei Cisl di Belluno e Treviso

INCONTRO ENEL GEM UBH VENETO DEL 4 DICEMBRE 2015

Si è tenuta in data 4 dicembre 2015odierna presso la sede di Vittorio Veneto, presenti il Direttore UB HYDRO VENETO, ing. Francesco Bernardi, e le Responsabile H&R di macroarea dott.ssa Valeria Facciolo e territoriale dott.ssa Patrizia Capraro, l'incontro è stata l'occasione per la presentazione dei neo riferimenti della funzione e ha avuto per oggetto i seguenti argomenti:

Incentivazione 2015 cassa 2016

Al momento attuale nessun infortunio è avvenuto a penalizzare il risultato. Per quanto riguarda la redditività, essendo un obiettivo comune alla divisione, si può solo dire che per la propria parte l'UBH Veneto è in linea con gli obiettivi prefissati. Relativamente alla performance e alla qualità tutto lascia presagire il posizionamento sulla parte più alta della forchetta.

Evoluzioni professionali
Sono stati comunicati i passaggi di categoria:

Passaggi previsti dal contratto di assunzione nel corso del 2015:
Cecchin Matteo, Pol Eric., Cassol Andrea, Dal Toè Matteo, Dalto Alex, Dal Mas Davide, Silvestrin Stefano, Dal Gobbo Stefano

Evoluzioni professionali con decorrenza 01/12/15:
Teamira Gianluca, Simonetti Mattias, Savio Mirco, Borsoi Steven, Pagotto Riccardo, Pasquali Matteo
Chi vuole sapere di più … chiede.

Evoluzioni avute in EGP UT VE con decorrenza 01/01/16:
Celli Simone, Corona Michele, Giordano Cristian, Martin Mauro, Tonolli Tiziano, Vecellio Nicola

E' stata comunicata, inoltre, l'assegnazione di due una tantum e due assegni ad personam.
Da parte sindacale è stato evidenziato come gli ampliamenti di mansioni non siano rappresentativi dell'intera platea di lavoratori.

TERNA - RICHIESTA INCONTRO URGENTE "GEOCALL MOBILE"

In riferimento all'oggetto, trasmettiamo, oltre la documentazione pervenuta da Terna, la lettera unitaria inviata all'Azienda.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
All.: c.s.
Roma - 07/01/2016
Spett.le
TERNA S.p.a.
c.a. Dott. Stefano Meneghello
Oggetto: TERNA - Richiesta incontro urgente "Geocall Mobile"
A seguito della vostra Mail, pervenutaci il 22 dicembre 2015, relativa all'applicazione "Geocall Mobile", siamo a richiedervi un incontro urgente al fine di verificare le eventuali ripercussioni sul Personale che l'utilizzo di tale applicazione comporterà e se la stessa possa configurare un controllo a distanza dell'attività del Personale Operativo.
In attesa di un sollecite riscontro inviamo distinti saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

°°*°

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1) Premessa

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, "Codice") riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e prescrive che ogni ˙kir° trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.
In conformità all'art. 13 del citato Codice, si fornisce la seguente informativa in relazione al trattamento di dati personali che si configura all'interno di una soluzione di Workforce Management, che prevede l'impiego da parte del personale tecnico-operativo di Terna Rete Italia S.p.A. di un tablet sul quale è installata l'applicazione "Geocall Mobile".

2) Titolare, Responsabili, Incaricati del trattamento dati

- Titolare del trattamento dei dati personali, oggetto della presente informativa, è Terna Rete

Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale E. Galbani, 70 - 00156;

- Responsabili del trattamento dati connesso all'attivazione della geolocalizzazione su tablet del personale sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del citato Codice, sono: i Responsabili pro-tempore delle Direzioni Territoriali Nord Ovest, Nord Est e Centro Sud di Tema Rete Italia S.p.A., con domicilio per le cariche presso le rispettive sedi di competenza.
  L'elenco aggiornato di tutti Responsabili del trattamento dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del citato Codice, è disponibile presso Terna S.p.A., Direzione Tutela Aziendale, Viale E. Galbani,70 - 00156 Roma.
- I dati personali concernenti il trattamento vengono trattati da personale formalmente incaricato (Incaricati) appartenenti alle strutture AOT/UI delle Direzioni Territoriali. Ai sensi dell'art. 30 del Codice, gli Incaricati del trattamento dati sono le persone che, in relazione alle mansioni affidate, procedono a qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, dei dati personali inseriti in archivi informatici o cartacei. I suindicati Incaricati, adeguatamente formati, svolgono tale attività sotto la responsabilità e l'autorità dei competenti Responsabili del trattamento, nei limiti dei compiti e delle abilitazioni a ciascuno attribuite per iscritto.

3) Finalità e modalità del trattamento dati

Le finalità del trattamento dei dati che Terna Rete Italia S.p.A. intende perseguire, attraverso l'attivazione della menzionata funzionalità di localizzazione, sono volte ad assicurare:

- una pianificazione ottimizzata del lavoro, minimizzando i tempi di trasferimento;
- un supporto operativo al raggiungimento degli impianti su cui va effettuato il lavoro, abilitando funzioni di navigatore satellitare;
- un coordinamento complessivo degli interventi effettuati daí tecnici sul campo;
- più in generale, un incremento della tempestività di intervento ed un miglioramento della qualità del servizio.

I dati relativi alla posizione geografica dei tablet in uso ai dipendenti non saranno oggetto di finalità diverse da quelle sopra descritte **e** da quelle connesse al rapporto di lavoro.

Circa le modalità del trattamento occorre precisare che:

- il dipendente sarà in grado di disattivare e riattivare la funzionalità di localizzazione, coerentemente con le esigenze del servizio; il tablet infatti sarà predisposto in modo tale che sullo schermo del dispositivo sia posizionata un'icona evidente che indichi se la funzionalità di geolocalizzazione è attiva, in modo da fornire al dipendente piena consapevolezza dello stato di attivazione / disattivazione del servizio.
- l'invio della posizione geografica del dispositivo al sistema di Workforce Management non sarà continuativa ma ad evento; l'applicazione Geocall Mobile, infatti, sarà impostata in modo da trasmettere l'informazione soltanto nei tre momenti cardine dell'operatività utente:
  - al momento della presa in carico dell'attività dai tablet (i.e. il momento in cui l'operaio effettua il download delle attività assegnategli);
  - al momento dell'arrivo sul posto (i.e. nel punto geografico in cui il lavoro deve essere effettivamente svolto);
  - al momento dell'esitazione dell'attività (Le. la consuntivazione delle ore lavorate, tipicamente a fine giornata lavorativa, con l'indicazione se l'attività **è** completata totalmente o parzialmente).

4) Tipologia dei dati trattati

I dati trattati da Terna Rete Italia S.p.A., attraverso il menzionato sistema, consistono:

a) nell'ID univoco (MAC address) del dispositivo aziendale affidato al personale;
b) nel numero di telefono della SIM dati montata sul dispositivo;
c) nelle coordinate GPS del dispositivo durante lo svolgimento dell'attività operativa.

I dati in questione sono raccolti e registrati in modo lecito e trasparente per le finalità sopra esplicitate. E' cura del Responsabile del Trattamento consentire l'accesso a tali trattamenti solo al personale a ciò incaricato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Si precisa, inoltre, che i dati sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

5) Diritti dell'interessato

Il dipendente interessato al trattamento ha diritto di ottenere - rivolgendosi al relativo Responsabile del trattamento — quanto previsto dall'art. 7 del Codice ed applicabile al presente contesto.

6) Natura del conferimento dei dati personali al Gruppo Terna

In relazione alle finalità di cui alla presente informativa, il conferimento, da parte del dipendente dei dati personali ha natura obbligatoria ed il relativo trattamento non richiede, ai sensi dell'art. 24 del Codice, il previo consenso dello stesso.

Copia della presente informativa è pubblicata sul portale aziendale *inTERNAmente e* tenuta permanentemente affissa presso le bacheche di tutti i posti di **lavoro.**

Il Delegato Privacy

Giuseppe Lasco

°°*°

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali,
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni

ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; (1)
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter)con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o

collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13

Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

ENEL – EGP: RIASSETTO ORGANIZZATIVO UNITÀ OPERATION & MAINTENANCE ITALIA

Riportiamo parte della documentazione pervenuta da EGP relativa ai riassetti organizzativi che interesseranno l'Unità Operation & Maintenance Italia- Hidroelectric Wind Solar and Biomass (O&M HWSB) di Enel Green Power
per effetto, in particolare, del Progetto Marte (impianti fotovoltaici di Egp).

O&M Italia HWSB Allineamento organizzativo

Roma, 18 dicembre 2015

Evidenze

- Si costituisce una filiera fotovoltaica a staff del Responsabile (Progetto Marte)
- L'unità Supporto operativo e miglioramento performance si articola in 3 filoni di attività (Control Room and Performance Analysis; Pianificazione e efficienza operativa; Operational Support)
- Manutenzione e servizi tecnici si articola in 4 filoni di attività (Automazioni, Servizi tecnici, Manutenzioni e logistica eoliche; Manutenzione e logistica idroelettrico, biomassa, elettriche)
- Confermate le unità di Supporto gestione e Supporti tecnici delle Local Unit
- All'Unità Supporto operativo e miglioramento performance di sede centrale è affidato anche il Progetto di valutazione per la costituzione di una sala controllo per la gestione degli impianti solari ed eolici e miglioramento performance idroelettrico

°°*°

ENEL – EGP Incontro su riassetto organizzativo Unità Operation & Maintenance Italia

Venerdì 15 gennaio si è tenuto l'incontro con EGP per analizzare il riassetto di cui all'oggetto.
L'Azienda ci ha comunicato la creazione di una nuova Joint tra EGP (solo parte fotovoltaico) e F2I. Queste due Società, attraverso le loro controllate, MARTE per EGP e F2I rinnovabili per F2I, controlleranno la ULTOR Srl che a sua volta controllerà le altre Società che detengono la proprietà degli impianti fotovoltaici.
Tutto il personale che segue il fotovoltaico resta in EGP.
Di fatto, ULTOR sarà proprietaria degli impianti mentre tutta la gestione operativa (manutenzione e supporto operativo) sarà affidata ad EGP. Conseguentemente, EGP vede aumentare notevolmente il parco impianti FV da gestire.
Per questo motivo EGP ritiene necessario darsi un nuovo assetto, al fine di definire una nuova struttura da dedicare ai processi di gestione degli impianti FV.
Nell'illustrare l'allineamento organizzativo l'Azienda chiarisce che:

- è diventato prioritario sviluppare una condivisione, su tutto il territorio nazionale, delle best practices realizzate nelle varie unità a livello territoriale, attraverso una struttura che le estenda a tutti. La struttura dedicata a quest'attività e allo sviluppo dell'innovazione sarà la funzione "Support to operation and performance improvement";
- la "Manutenzione e servizi tecnici" si articolerà in tre filoni (non 4 come indicato nel documento): Servizi tecnici e automazioni; Manutenzione e logistica eolica; Manutenzione e logistica idroelettrica, biomassa ed elettrica;
- allo stesso livello delle local Unit è stata aggiunta l'unità FV che si occuperà essenzialmente di tutte le attività fotovoltaiche;
- a Roma sarà realizzata una Control Room eolica e fotovoltaica. La struttura sarà articolata in turno H.24: è già stato avviato il Job posting per l'acquisizione del personale che la gestirà. Questa si interfaccerà con il cliente, acquisirà i dati e controllerà il servizio degli impianti. L'attività dovrebbe iniziare da marzo 2016;
- la gestione dell'eolico, ora in capo ai PT, uscirà dagli stessi ed entrerà nella nuova Control Room;
- saranno riportate all'interno dell'Azienda numerose attività legate al fotovoltaico, oggi appaltate.

Come FLAEI abbiamo evidenziato l'esigenza di capire se alle Persone saranno cambiate attività e se saranno soggette a trasferimenti. Abbiamo anche fatto notare che, a Napoli, vi sono già Risorse che operano in una Central room fotovoltaica: pertanto abbiamo chiesto come queste saranno utilizzate nel futuro.
In riferimento poi al numero degli organici, abbiamo domandato come l'Azienda intenda sopperire alle uscite legate all'art.4 e all'aumento delle attività conseguenti alla nuova espansione Aziendale.
Infine, abbiamo espresso l'opportunità di capire come saranno organizzate le varie funzioni rispetto ai territori in quanto, così come riportato nel documento, si può intravvedere un accentramento dell'organizzazione.
L'Azienda ha assicurato che il riassetto determinerà una riorganizzazione interna importante ma non cambierà le attività in capo alle Persone che generalmente continueranno a fare quello che facevano prima nella stessa collocazione territoriale. Le nuove attività e le nuove collocazioni si configureranno per le nuove posizioni che saranno create.
E' prevista, inoltre, l'immissione di Personale proveniente dall'esterno (assunzioni o riutilizzi da altre Società/aree ENEL) a copertura degli esodi (art. 4) e di nuove posizioni.
Rispetto alle Risorse di Napoli, evidenziano che queste Persone non svolgono esclusivamente attività di Control Room fotovoltaica. Queste Risorse, se vorranno, potranno proporsi per entrare nella Control Room di Roma; in caso contrario saranno utilizzate in loco nel supporto gestionale o in attività distaccate della Control Room.
Infine, in riferimento all'assetto, chiariscono che vi saranno due grandi funzioni: il "Supporto operativo e miglioramento performance" e la "Manutenzione e servizi tecnici" con una testa centrale ma un corpo dislocato in varie parti del territorio nazionale. Queste funzioni saranno supportate dalle Local Unit.
Infine, su richiesta sindacale, l'Azienda ha assicurato che, a livello territoriale, illustrerà la struttura e l'impatto che questa avrà sul personale.

DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI - NUOVA PROCEDURA CON DOPPIO CODICE

E' stato pubblicato - nella G.U dell'11 gennaio 2016 n.7 - il Decreto del ministero del Lavoro 15 dicembre 2015 "Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro", contenente il modulo e la procedura da utilizzare tra sessanta giorni (dal 12 marzo 2016) per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. L'introduzione della nuova procedura è stata prevista dall'articolo 26 del D. Lgs 151/2015, attuativo del Jobs act, e non si applica al lavoro domestico o per le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una "sede protetta" prevista dall'articolo 2113 del Codice civile.
Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la procedura si basa su un doppio livello di autenticazione che presenta una certa complessità.
Per comunicare direttamente in prima persona le proprie dimissioni, infatti, il lavoratore deve attivare un'utenza sul portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell'Inps.

In alternativa, il lavoratore potrà fare a meno di questi codici affidando la risoluzione del rapporto di lavoro ai soggetti abilitati, e cioè patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione che entreranno nel sito Cliclavoro con la loro utenza e si assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore. Indipendentemente dalla modalità di accesso scelta, la procedura si svolge online.
Il modulo di recesso dal rapporto o di revoca delle dimissioni si compone di cinque sezioni. Le prime tre sono compilate in automatico, recuperando le informazioni dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.
La quarta deve essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la quinta viene aggiornata automaticamente dal sistema.
Ad ogni modulo viene attribuita una data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo.
La comunicazione viene poi spedita alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.
Considerata la complessità della procedura che entrerà a breve in vigore, la Flaei Cisl, attraverso le proprie strutture locali, resta a disposizione dei lavoratori iscritti per chiarimenti e per assisterli in caso di dimissioni o risoluzioni consensuali che dal 12 marzo 2016 non si svolgeranno presso le sedi protette, indicate dall'articolo 2113 del Codice civile.

BENEFIT ELETTRICO PENSIONATI

Incontro CGIL CISL UIL/FILCTEM FLAEI UILTEC – ENEL

Definizione convezione

Il giorno 18 gennaio 2016 si è tenuto un nuovo incontro tra Enel e CGIL CISL e UIL, affiancate rispettivamente dalle categorie degli attivi, per definire i contenuti della convenzione applicativa, relativamente alle transazioni che gli ex dipendenti ENEL e i loro superstiti potranno effettuare a seguito della disdetta unilaterale da parte della Azienda della normativa che regola le agevolazioni tariffarie.
In particolare si è discusso riguardo le modalità operative con cui gestire le eventuali richieste di conciliazione.
Per di consentire una programmazione delle attività, si sta predisponendo una convenzione tra l'Azienda e le Confederazioni con l'indicazione delle strutture presso le quali potranno rivolgersi coloro che manifesteranno l'interesse alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
L'Azienda ha reso noto che sta realizzando un software, disponibile su Web alle strutture che le Confederazioni indicheranno al fine di organizzare la sottoscrizione dei verbali di conciliazione; tutto ciò tenendo conto che la platea dei potenziali aderenti è di oltre 92.000 aventi diritto con diffusione territoriale molto articolata.
Sarà poi cura dell'Enel informare, con idonea indicazione delle strutture convenzionate, gli interessati.
Nel corso dell'incontro, la Cisl ha evidenziato le seguenti criticità operative:

a) necessità di definire più sedi a livello provinciale, in particolare laddove i potenziali interessati sono numerosi o la provincia presenta problematiche logistiche;
b) a fronte dei tempi in cui è stata inviata da parte dell'azienda la comunicazione della disdetta dello sconto sull'energia elettrica, abbiamo fatto presente che venga consentito, laddove richiesto dall'interessato, il cambio di potenza secondo le condizioni preesistenti, fino a tutto il 2016.
c) consentire la manifestazione di interesse ai superstiti nei casi in cui il titolare del diritto è deceduto e il superstite ancora non abbia provveduto a fare la successione nel contratto di fornitura di energia elettrica;
d) riconoscere la possibilità di accedere all'accordo anche al coniuge, anch'egli ex dipendente, sebbene non titolare di contratto di fornitura, alla stregua di quanto attuato in occasione della trasformazione dell'istituto per i dipendenti in servizio;
e) la necessità che venga tenuta in giusta considerazione, nella quantificazione dell'importo, l'eventuale situazione di grave infermità di uno dei soggetti del nucleo familiare.

L'Azienda ha altresì precisato che il versamento delle somme concordate nel verbale sindacale avverrà in una unica soluzione con bonifico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale, fermo restando la possibilità di optare per tre versamenti annuali, onde evitare l'applicazione dell'aliquota fiscale di fascia superiore.

Le Confederazioni dovranno ora concordare e predisporre l'elenco delle strutture abilitate alla stipula delle conciliazioni e individuare i soggetti abilitati per ogni provincia a sottoscrivere il verbale ex art. 2113 cc.
Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 1° febbraio 2016 per la stipula delle Convenzioni a cui seguiranno le lettere con le quali saranno comunicate le strutture convenzionate.

CORRESPONSIONE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2016

Perequazione definitiva delle pensioni per l'anno 2015

Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale -n. 280 del 1° dicembre 2015, fissa nella misura dello **0,2 per cento** l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, **per l'anno 2015,** e nella misura dello **0,0 per cento** l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, **per l'anno 2016.**

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	% di aumento	Importo trattamenti complessivi
1° gennaio 2015	Fino a 3 volte il TM	100	0,200 %	fino a € 1.502,64
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,79 garantiti 1.505,65
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	95	0,190 %	oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,32 garantiti 2.007,33
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	75	0,150 %	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 2.504,40 e fino a € 2.505,65 garantiti 2.508,16
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	50	0,100 %	oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,58 garantiti 3.008,29
	Oltre 6 volte il TM	-45	0,090%	nessun tetto di importo

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Valore del trattamento minimo, degli assegni vitalizi delle pensioni e degli assegni sociali

Si riportano di seguito i valori definitivi del 2015 e provvisori per l 2016, rammentando che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamento Minimo	Assegni Vitalizi	Pensioni Sociali	Assegni Sociali
1° gennaio 2015 def.	501,89	286,09	369,26	448,07
1° gennaio 2016 provv.	501,89	286,09	369,26	448,07

Con il D. Lgs 562/1996 di armonizzazione il minimo FPE è stato parificato a quello AGO

Importi minimi nel Fondo Dipendenti Aziende Elettriche in Euro		
Decorrenza	**Pensioni con decorrenza anteriore al 1°.12.1996**	**Pensioni con decorrenza dal 1°.12.1996**
1.1.2015 provvisorio	544,94 552,60	495,40 502,39
1.1.2015 definitivo	552,05	501,89
1.1.2016 provvisorio	552,05	501,89

Applicazione per il 2015 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)

Alle pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l'importo di pensione 2015 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all'importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

In base all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F – applicabile anche agli iscritti al FPE, la corresponsione delle pensioni ai superstiti, è vincolata al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
Reddito fino a 3 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 3 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 4 volte (*)	40% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

Importi dei limiti di reddito

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2015	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento
2016	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento

Cumulo di assegni di invalidità e reddito del beneficiario

L'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella G – applicabile anche agli iscritti al FPE, vincola la corresponsione dell'assegno di invalidità, compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro, al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
Reddito fino a 4 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 4 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	**Ammontare dei redditi**	**Percentuale di riduzione**

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	**Ammontare dei redditi**	**Percentuale di riduzione**
2015	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento
2016	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento

Massimali e minimali retributivi
Il **massimal**e retributivo oltre il quale non opera il calcolo della pensione né la relativa trattenuta, è stato reintrodotto, a decorrere dal 1°.1.1996, dopo alterne vicende, dalla legge 335/1995 (art. 2, comma 18).
Esso riguarda solo gli iscritti da quella data senza alcuna precedente anzianità contributiva.

Anno	**Massimale di retribuzione pensionabile**
2015	100.324,00
2016	100.324,00

Il **minimale** retributivo è definito legislativamente dall'art. 7, comma 1 della legge 638/1993 e dall'art. 1, comma 2 della legge 389/1989.

Anno	**Importo mensile del trattamento minimo di pensione**	**Percentuale di ragguaglio della pensione**	**Minimale retributivo settimanale**	**Minimale retributivo annuo**
2015	501,89	40	200,76	10.439,52
2016	501,89	40	200,76	10.439,52

Requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nell'anno 2016.

CHE COS'E'
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

A CHI SPETTA
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima **pari a 20 anni**, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

REQUISITI PER L'ANNO 2016		
Età anagrafica donne		**Età anagrafica uomini**
FPLD e forme sostitutive ed esonerative	Autonome e gestione separata	AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata
65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	66 anni e 3 mesi

Requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla pensione anticipata

CHE COS'E'
È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo.

A CHI SPETTA
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell'AGO).
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Sono previste penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni di età anagrafica …
- dell'1% annuo per i primi due anni
- del 2% annui per gli accedenti i 2.

Esempio per una pensione con 42 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica:
anno 59°, 1% + anno 60°, 1% + anno 61°, 2% + anno 62°, 2% = 6% di penalizzazione
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Per l'anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione " effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

Il sistema di calcolo della pensione per gli "elettrici"

<table>
<tr><th>PERIODO</th><th>RETRIBUZIONE</th><th>COEFFICIENTE</th><th colspan="3">QUOTA DI PENSIONE</th></tr>
<tr><td>Fino al 31.12.1992</td><td>Ultimi 6 mesi ragguagliati ad anno. Retribuzione di riferimento (MT+ex cont.+Anzianità+Liv.funzione) al momento del pensionamento</td><td rowspan="4"></td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td>Da 1.1.1993 a 31.12.1994</td><td>6 mesi + 50% settimane da 1.1.1993 alla risoluzione del rapporto di lavoro</td><td>2,514 %</td><td rowspan="4">B</td><td rowspan="4">C</td><td rowspan="4">D</td></tr>
<tr><td>Da 1.1.1995 a 31.12.1995</td><td>Max = 6 + 18 = 24 mesi</td><td rowspan="3">2%</td></tr>
<tr><td>Da 1.1.1996 a 31.1.2.1996</td><td>6 mesi + 66% settimane da 1.1.1996 alla risoluzione del rapporto di lavoro (8 mesi all'anno), fino a raggiungere 10 anni (al 31.12.2007) per chi era in servizio al 31.12.1992</td></tr>
<tr><td>Da 1.1.1997 in poi</td><td>c.s. con la retribuzione di riferimento comprensiva di tutte le voci, per chi aveva più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995</td></tr>
<tr><td>Da 1.1.1996 al 31.12.2012</td><td>Quota contributiva per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995</td><td>2%</td><td colspan="3">E</td></tr>
<tr><td>Dal 1.1.2013 in poi</td><td>Quota pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (pensione contributiva)</td><td></td><td colspan="3">F</td></tr>
</table>

Contributo di solidarietà di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
Si forniscono gli importi, utilizzati in via definitiva per l'anno 2015 e in via provvisoria per il 2016, per l'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Fasce di importo	%	2015		2016	
		da	A	Da	a
Fino a 14 volte il TM annuo	0	0,00	91.343,98	0,00	91.343,98
Da 14 a 20 volte il TM annuo	6	91.343,99	130.491,40	91.343,99	130.491,40
Da 20 a 30 volte il TM annuo	12	130.491,41	195.737,10	130.491,41	195.737,10
Oltre 30 volte il TM annuo	18	195.737,11		195.737,11	

Le somme sono acquisite a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie anche per concorrere al finanziamento degli interventi relativi all'ampliamento di 6.000 unità della platea dei salvaguardati.

Contributo di solidarietà dei Fondi Speciali
Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 viene confermato il contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori

dipendenti (ex Fondi **Elettrici,** Telefonici, Trasporto, INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Sono esclusi dal contributo di solidarietà pensionati ed iscritti che non raggiungevano 5 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Sono altresì escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per il Fondo volo l'imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
Le percentuali del contributo di solidarietà sono riportate nella tabella che segue.

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	**0,3%**	**0,6%**	**1,0%**
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	**0,5%**	**0,5%**	**0,5%**
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Imposta sul reddito delle persone fisiche - scaglioni annui d'imposta

Reddito		**Aliquota percentuale**		Correttivo da detrarre	
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

LEGGE DI STABILITÀ 2016: ANALISI E VALUTAZIONI CISL SU PRODUTTIVITA' E PREVIDENZA

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

E' un testo che contiene alcune novità rispetto a quello presentato in Consiglio dei Ministri e al testo approvato in prima lettura dal Senato stesso. Le modifiche apportate dal Parlamento al testo del Governo (con particolare riguardo all'innalzamento della no tax area a beneficio dei pensionati, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016 e al ridimensionamento dei tagli alle dotazioni finanziarie per l'attività dei centri di assistenza fiscale e per i patronati) migliorano l'equità della manovra di finanza pubblica che si conferma, tuttavia, troppo debole sul piano della domanda interna. L'efficacia resta condizionata dalla limitatezza delle risorse messe in campo (16 miliardi sono impiegati per neutralizzare le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato l'aumento dell'Iva e delle Accise) e dall'assenza di misure di politica fiscale in grado di incidere significativamente sull'aumento dei consumi e sul sostegno alla domanda interna. L'abbassamento della pressione fiscale derivante dall'abolizione delle imposte sulla prima casa e dall'avvio del processo di equiparazione della "no tax area" fra lavoratori dipendenti e

pensionati, potrà contribuire a sostenere i redditi anche delle categorie di contribuenti attualmente esclusi dalla fruizione del bonus fiscale degli 80 euro, ma mentre l'ammontare dei benefici erogati tramite il bonus è di circa 10 mld di € e riguarda 10 mln di soggetti (lavoratori dipendenti), l'abolizione della Tasi sulla prima casa costa allo Stato 3,5 mld di €, coinvolgendo una platea di quasi 20 mln di contribuenti. La valutazione complessiva sulla legge di stabilità per il 2016 risente non tanto dei suoi contenuti, quanto dell'assenza di misure importanti, come ad esempio il mancato ripristino della flessibilità nell'accesso al pensionamento su cui la Cisl continuerà la mobilitazione per chiedere al Governo l'avvio di un confronto per la riforma del sistema previdenziale.

°°*°

Art. 1, commi 182 -190 Ripristino della detassazione sui premi di produttività e la valorizzazione del welfare aziendale

Viene prevista, limitatamente al settore privato, un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, erogati per il tramite della contrattazione integrativa aziendale o territoriale e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato, a 50.000 euro. Il tetto della detassazione sale a 2.500 euro per le aziende che attuano forme partecipative, coinvolgendo "pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui le somme erogate a titolo di premio di risultato siano fruite, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte mediante somme, valori o prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 2 e del comma 3, ultimo periodo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente (dunque sono fiscalmente esenti e non si applica l'imposta sostitutiva). Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le misure consentono di superare alcuni limiti attuali, a cominciare da quello relativo all'operatività della detassazione dei premi di produttività esclusivamente sulle somme corrisposte in denaro e non anche in natura, relative alle prestazioni e ai servizi di welfare aziendale, Vengono superati i limiti dell'attuale normativa che nel comma 2, lettera f), dell'art. 51 del Tuir, prevedeva che la non imponibilità fiscale delle "*spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto*, di cui al comma 1 dell'articolo 100.

comma 1, operasse solo nel caso in cui l'erogazione fosse volontariamente effettuata dal datore di lavoro, di fatto non consentendo l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle spese sostenute per le finalità richiamate dal comma 1 dell'art. 100, se effettuate sulla base della contrattazione collettiva. Tale problema è ora superato, perché viene esplicitamente previsto che sia esclusa dal reddito*"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»"*. Di conseguenza le *spese relative ad opere o servizi sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono ora fiscalmente esenti, sia che vengano effettuate unilateralmente dal datore di lavoro, sia in dipendenza di pattuizione collettiva.*

La norma chiarisce, infine, che l'erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi da parte del datore di lavoro, ai fini dell'esenzione fiscale, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Il disegno di legge di stabilità modifica, inoltre, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 (Tuir) prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito (e sono, dunque, esclusi dalla base imponibile fiscale):

- l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del Tuir (sostituisce la lettera f), del comma2, dell'art. 51 del Tuir);
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di

educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (sostituisce la lettera f - bis), del comma2, dell'art. 51 del Tuir);;

- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 (introdotta come lettera f – ter, del comma2, dell'art. 51 del Tuir).

Arti colo 1 comma 263 – e da 265 a 273 - Settima salvaguardia per altri 26.300 lavoratori

Ferme restando le disposizioni previste dalle precedenti sei salvaguardie, le disposizioni vigenti prima della legge 2014/2011 art. 24 continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano il diritto al pensionamento dopo il 31/12/2011 secondo i seguenti criteri:

a) **Nel limite di 6.300 soggetti**: lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile (artt. 4, 11, 24 legge 223/1991, art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31/12/2012, anche mediante il versamento dei contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del dl 201/2011. Tale versamento volontari, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Il versamento, riferito ai cessati entro il 31/12/2012, però può essere effettuato solo in riferimento ai 12 mesi successivi al termine della fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. **Per i lavoratori che rientrano in questa fattispecie, già autorizzati ai versamenti volontari in data precedente l'entrata in vigore della legge di stabilità (entro il 31/12/2015)** e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità.

b) Nel limite di 9.000 soggetti con le caratteristiche previste dalla quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) ***lett. a)*** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* ***lett. f)*** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato***,** i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

c) Nel limite di 6.000 soggetti con le caratteristiche della quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) ***lett. b)*** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* ***lett. c)*** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* ***lett. d)*** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel*

periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

d) Nel limite di 2.000 soggetti riferiti ai lavoratori art. 24 comma 14 lett. e-ter legge 214/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi art. 42 comma 5 TU 151/2001 che perfezionano i requisiti per la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti prima del dl 201/2011, entro il entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

e) Nel limite di 3.000 soggetti (escluso il settore agricolo e degli stagionali) lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima del 201/2011 entro il entro il entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1/1/2016.

Le domande devono essere presentate dai lavoratori entro il termine di decadenza di 60giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità (29 febbraio 2016).

Ai fini della presentazione delle istanze si applicano le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande.

Questi benefici sono riconosciuti per un totale di 26.300 soggetti nel limite massimo di 213 milioni di euro per il 2016; 387 milioni nel 2017; 336 milioni nel 2018; 258 milioni nel 2019 171 milioni nel 2020; 107 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022, 3 milioni per il 2023.

Il testo definitivo della legge di stabilità per l'anno 2016 conferma letteralmente i contenuti già individuati nel testo approvato in prima lettura alla Camera rispetto alla cosiddetta settima salvaguardia. Non possiamo quindi che confermare le osservazioni già espresse nella precedente nota, e se da un lato è sicuramente apprezzabile lo sforzo di allargare l'ambito dei lavoratori tutelati, dall'altro non si può non sottolineare che norme così parcellizzate e dettagliate per salvaguardare le situazioni più complesse determinate dall'innalzamento repentino dei requisiti per effetto della riforma delle pensioni del 2011 rendano sempre più difficile interpretare il sistema previdenziale italiano, anzi, probabilmente a questo punto non possiamo neppure più parlare di sistema ma si sovrapposizione sempre più complessa di disposizioni particolari. La conseguenza è che continuano a rimanere escluse situazioni che meriterebbero a loro volta una salvaguardia come: quota 96 per la scuola, l'eliminazione dell'aspettativa di vita per il raggiungimento dei requisiti alle salvaguardie, l'estensione ai dipendenti pubblici della norma eccezionale che consente il pensionamento a 64 anni dipendenti privati nati nel 1952, l'alleggerimento dei requisiti per i macchinisti e capitreno.

Inoltre, inspiegabilmente notiamo che tra il contingente dei 3.000 lavoratori con contratti a tempo determinato salvaguardati, illustrato al punto e) sono esclusi i lavoratori agricoli e gli stagionali, con una discriminazione che ci pare incomprensibile, al netto delle valutazioni di impatto finanziario che sicuramente sono state elaborate, perché disciplina in modo diverso situazioni contrattuali a nostro parere identiche.

Articolo 1 commi da 274 a 279 – Lavoratori esposti all'amianto

Si prevedono una serie di norme per i lavoratori esposti all'amianto:

- Viene esteso anche ai pensionamenti con decorrenza 2016, 2017, 2018 quanto previsto dall'art. 1 comma 117 legge 190/2014, vale a dire: in deroga a quanto disposto dall'art. 24 legge 201/2011 convertito in legge 214/2011, le maggiorazioni contributive previste dal comma 2 dell'art. 13 legge 257/1992, e successive modificazioni, per i lavoratori esposti all'amianto, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, 2016, 2017, 2018 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato dl 201/2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato

i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, i quali risultino ammalati con patologia asbestocorrelata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge 257/1992 e successive modifiche.

- Le maggiorazioni di applicano anche ai lavoratori che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano passati in una gestione previdenziale diversa dall'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015 e 2016, ed è prevista la deroga alla scadenza del termine del 30/6/2015 (stabilita dall'art. 1 comma 115 della legge 1920/2014) per la presentazione della domanda dei benefici previdenziali.
- Viene istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 finalizzato all'accompagnamento in quiescenza entro il 2018, dei lavoratori che rientrano nei casi del citato comma 117 art. 1 legge 190/2014 i quali non maturino i requisiti previsti da quella disposizione. Le risorse verranno ripartite tra i medesimi lavoratori secondo criteri e modalità che saranno fissate da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.
- Si riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività sul sito produttivo senza essere dotati di adeguati equipaggiamenti di protezione dalle polveri di amianto, la maggiorazione contributiva di 1,25 prevista dal comma 8 art. 13 legge 257/1992 per il periodo corrispondente alla bonifica. **Tale beneficio è riconosciuto a domanda, da presentarsi all'INPS entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità (quindi 1 marzo 2016).** Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili (5,5 milioni di euro nel 2016, 7 milioni nel 2017, 7,5 milioni nel 2018, 10 milioni nel 2019). Con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità saranno stabilite le modalità di attuazione della norma e le modalità di certificazione.
- Viene istituito il fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992 entro una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Le procedure e modalità di erogazione delle prestazioni saranno stabilite da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF.
- **Viene prorogato al 31/12/2016** (dall'originario 30/6/2015) **il termine previsto dal comma 115 art. 1 legge 190/2014 per la presentazione della domanda** per il riconoscimento dei benefici previdenziali amianto da parte dei lavoratori collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.

Apprezziamo l'attenzione che il Parlamento riserva ai lavoratori esposti all'amianto anche se si tratta, ancora una volta, di norme estremamente specifiche e condizionate alla emanazione di decreti ministeriali che dovranno, a nostro avviso, dipanare problemi procedurali e di accertamento molto complessi.

Articolo 1 comma 281 – Prolungamento opzione donna

La facoltà di andare in pensione anticipata optando per calcolo contributivo prevista dall'art. 1 comma 9 legge 243/2004 viene è estesa alle lavoratrici che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2015 anche se l'effettiva apertura della finestra cade in data successiva. Inoltre, sulla base del monitoraggio dell'INPS il Ministero del lavoro e il MEF entro il 30 settembre di ogni anno dovranno trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione riferita al numero di lavoratrici interessate e conseguenti oneri. Qualora dal monitoraggio risulti un onere inferiore al previsto con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con analoga finalità compresa la proroga ulteriore della sperimentazione.

Rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera viene prevista la relazione annuale alle Camere e una sorta di vincolo per il futuro legislatore. La proroga è in sé apprezzabile così come condividiamo, anche al fine di fare un po' di chiarezza sui numeri e sui costi effettivi di questa sperimentazione, il fatto di aver previsto di vincolare gli eventuali risparmi alla finalità previdenziale. Ribadiamo però che a nostro avvisto non può essere "l'opzione donna" il metodo con cui reintrodurre la flessibilità nel pensionamento.

In ogni caso, per poter andare in pensione secondo questa disposizione sarà necessario aver maturato entro il 31/12/2015 il requisito di 57 anni e 3 mesi di età in caso di posizione interamente collocata nel FPLD e di 58 anni e 3 mesi in caso di contribuzione mista (FPLD e gestioni degli autonomi).

Articolo 1 comma 284 – Invecchiamento attivo – part time

I lavoratori dipendenti settore privato, iscritti all'AGO o alle forme sostitutive con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla pensione di vecchiaia possono ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio di legge e la data di maturazione del requisito anagrafico di vecchiaia previsto dalla legge 214/2011 a condizione che:

- abbiano maturato almeno 20 anni di contributi
- abbiano raggiunto l'accordo alla trasformazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro

Con la trasformazione del tempo pieno in part-time otterranno mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro per la prestazione non effettuata. Questa somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro e non è soggetta a contribuzione previdenziale. Peri periodi di part-time viene riconosciuta contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Viene applicato l'art. 41 comma 6 del d.lgs. 148/2015 di conseguenza ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
La facoltà di part-time, fermo restando quanto detto sopra, è concessa a domanda, nel limite delle risorse finanziarie stanziate (60 mln 2016, 120mln nel 2017, 60mln nel 2018) previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro alla trasformazione del contratto. Il datore di lavoro deve dare quindi comunicazione sia all'INPS sia alla DTL. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande nel limite delle risorse stanziate.
Nel testo definitivo questa misura, che per certi versi può farsi rientrare nelle politiche del cosiddetto "invecchiamento attivo" non è stata modificata quindi conserva tutti i limiti che avevamo già segnalato e che ricordiamo, a partire dal fatto che non si applica ai dipendenti pubblici.
Nel corso degli ultimi venti anni abbiamo già assistito a tentativi del legislatore di introdurre norme per un approdo progressivo alla pensione. Sono sempre falliti e quindi i dubbi sulle possibilità di successo di questa normativa paiono legittimi. Da tempo gli organismi internazionali e la Commissione Europea sollecitano gli Stati a promuovere iniziative per analizzare e gestire la forza lavoro che invecchia e promuovere azioni per l'invecchiamento attivo. L'Italia pare profondamente arretrata
su questo terreno e soprattutto incapace di elaborare strategie coordinate, coerenti e di lungo respiro.
Se è vero che tra le raccomandazioni internazionali per l'invecchiamento attivo un posto di riguardo è riservato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time negli ultimi anni della vita lavorativa, esprimiamo qualche perplessità sul fatto che la norma inserita in legge di stabilità 2016 riuscirà a raggiungere l'obiettivo.
Si tratta di una norma settoriale, infatti non si applica ai dipendenti pubblici né in generale agli iscritti alle gestioni esclusive dell'AGO (ex INPDAP), sottoposta ad una serie di limiti: le risorse finanziarie disponibili sono limitate, di conseguenza l'INPS dovrà monitorare il numero di domande rispetto alla capienza delle risorse disponibili; devono essere rispettati vari passaggi burocratici (accordo con il datore,
autorizzazione DTL, autorizzazione INPS); il periodo di tempo da trascorrere in parttime è contenuto entro il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018 quindi non viene incentivata la permanenza al lavoro anche successivamente in contraddizione con l'idea della prosecuzione della vita attiva. Il vantaggio per il lavoratore si esprime sia su di una retribuzione netta proporzionalmente più elevata rispetto al contratto di part-time ordinario e sia nel fatto che la contribuzione figurativa integra a fini pensionistici la contribuzione persa.
Inoltre questo tipo di misura non prevede alcuna forma di staffetta generazionale, non viene cioè collegata all'assunzione di un giovane o di un altro lavoratore..

Articolo 1 comma 286- Proroga perequazione Letta art. 24 comma 3

Per concorrere alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga del pensionamento tramite il meccanismo dell'opzione donna, prima illustrato, viene prorogata al 2018 (in luogo del 2016) l'applicazione dell'art. 1 comma 483 legge 147/2013 che ha disciplinato la perequazione delle pensioni secondo criteri più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge 388/2000 che, in assenza di modifiche, sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2017.

Quindi fino al 2018 la rivalutazione delle pensioni seguirà il seguente meccanismo e non si applicherà il criterio degli scaglioni

Anni 2015-2018	**% perequazione**
Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia (cs)	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + cs	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM +cs	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM +cs	50%
Oltre 6 volte	45%

Il testo non è stato modificato quindi non possiamo che confermare il nostro totale dissenso rispetto alla scelta di finanziare la proroga della cosiddetta "opzione donna" con il prolungamento della penalizzazione della rivalutazione sulle pensioni.

Articolo 1, commi 287 e 288 – Adeguamento delle pensioni

Viene previsto da un lato che la percentuale di adeguamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali relativo che corrisponde alla variazione del valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento rispetto all'analogo valore medio relativo all'anno precedente **non può essere inferiore allo zero**; dall'altro che con riferimento specifico alla variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 determinato in via definitiva con decorrenza 1/1/2015, le operazioni di conguaglio previste dalla legge, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015 saranno effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio riferite alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Si cerca in questo modo di contenere gli effetti dell'inflazione negativa sul potere di acquisto delle pensioni, a nostro avviso con un tentativo, per noi solo molto parziale, di compensare le sopra ricordate misure di contenimento della perequazione.

Articolo 1, comma 290 Aumento "No tax area per i pensionati dal 2016

Viene prevista la modifica dell'articolo 13 del Tuir stabilendo l'incremento della detrazione per i redditi da pensione in modo da determinare un ampliamento della relativa area esente.

In particolare, la norma stabilisce che per coloro che abbiano meno di 75 anni la detrazione passi da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera i 7.750 euro; per i redditi compresi tra 7.750 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

[1.255+ 528(15.000-reddito complessivo/7.250)]

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiori a 55mila euro la detrazione resta invariata.

Con questa modifica si determina così un ampliamento della no tax area dagli attuali 7.500 a 7.750. Resta immutato il profilo decrescente della detrazione all'aumentare del livello di reddito.

Per i pensionati con un'età maggiore di 75 anni l'area esente viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti passando dagli attuali 7.750 euro a 8.000.

La detrazione, infatti, viene incrementata da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro; per i redditi compresi tra 8.000 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

[1.297+ 583(15.000-reddito complessivo/7.000)]

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiori a 55mila euro la detrazione resta invariata.

Chi è esente Irpef è esente anche dal pagamento delle addizionali. Quindi, ricomprendere i pensionati con maggiore fragilità economica all'interno della fascia esente significa tutelarli non solo sul fronte dell'Irpef, ma soprattutto su quello delle addizionali.

Per un pensionato minore di 75 anni con un reddito di 7.750 euro, il risparmio Irpef è di 74 euro/anno. Il risparmio sulle addizionali comunali e regionali dipende dalle aliquote applicate. A titolo di esempio immaginiamo che il pensionato abiti a Roma (e quindi aliquota addizionale comunale 0,9% e regionale

1,73%): in questo caso il risparmio è di 204 euro anno (70 euro di addizionale comunale e 134 euro di regionale). Il risparmio di imposta totale è di 278 euro/anno.
Analogamente, un pensionato con un'età superiore a 75 anni e con un reddito di 8000 euro (residente a Roma) avrà un risparmio Irpef di 74 euro/anno e un risparmio relativo alle addizionali locali di 210 euro/anno per un totale di 284 euro/anno.
La equiparazione, a partire dal 2016, della "Non tax area" dei pensionati di età non inferiore a 75 anni e l'aumento dell'attuale soglia per i pensionati di età inferiore a 75 anni consente di dare una risposta, seppure parziale, alle aspettative di riduzione del carico fiscale dei pensionati.

Articolo 1 comma 298 – cumulabilità riscatto congedo parentale e riscatto laurea

Viene abrogato il comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 503/1992, di conseguenza è possibile ora cumulare a fini pensionistici il riscatto oneroso del congedo parentale con il riscatto del periodo di laurea e la cumulabilità opera anche per periodi precedenti il 1 gennaio 2016.

Articolo 1 comma 299 – Esclusione penalizzazione pensioni anticipate decorrenti tra il 2012 e il 2014

La norma prevede l'esclusione, a partire dai ratei corrisposti dal 1/1/2016, delle penalizzazioni applicate a coloro che sono andati in pensione anticipata (41/42 anni di contributi) ad età inferiore ai 62 anni negli anni 2012, 2013, 2014.

La legge 190/2014 art. 1 comma 113 aveva già escluso l'applicazione delle penalizzazioni previste in caso di

pensione anticipata con età inferiore a 62 anni per i trattamenti decorrenti dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Le penalizzazioni rimanevano invece in capo a coloro che avevano avuto accesso a questo trattamento negli anni precedenti, creando quindi una discriminazione incomprensibile e illegittima. Con questa norma, viene ristabilita un po' di equità, sebbene l'eliminazione delle penalizzazioni avrà effetto solo dal 1/1/2016. Rimane il problema invece per coloro che dovessero accedere alla pensione anticipata dal 1/1/2018.

Nell'ambito del programma «Regola-zione giurisdizione e coordinamento del si-stema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilan-cio», le dotazioni finanziarie iscritte sul ca-pitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno de-gli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spet-tanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Articolo 1 comma 591 Dotazioni finanziarie per il finanziamento dell'attività dei centri di assistenza fiscale

Le dotazioni finanziarie che finanziano i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno de-gli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I compensi spettanti ai Caf sono rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 1 commi da 605 a 607 – Riduzione Fondo Patronati

Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 il Fondo Patronati è ridotto di 15 milioni di euro. Con effetto dal 2017 la percentuale dovuta in sede previsionale scende al 68% (era stato fissato72% fissato con la legge di stabilità precedente) e l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1 art. 13 è rideterminata allo 0,199% (in precedenza era stata rideterminata allo 0,207%).

Il taglio al fondo patronati è stato significativamente ridotto rispetto all'originaria previsione (48 milioni), ma non c'è dubbio che operazioni di questo tipo non fanno che mettere sempre più a rischio l'operatività e l'efficienza degli istituti di patronato e in ultima analisi sottendono la volontà di ridurre il perimetro delle tutele, gratuite e quindi a tutti accessibili, dei cittadini.

TASSAZIONE SCONTO SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Istanze di rimborso Irpef. - Sentenza Cassazione n. 25024/2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile - con sentenza n. 25024 del 1^ dic. 2015 – ha rigettato il ricorso presentato da alcuni ex dipendenti che sostenevano la esclusione dall'area impositiva del controvalore energia elettrica.

Con detta sentenza la Cassazione ha messo fine alle pretese avanzate con una serie di ricorsi che erano stati presentati in varie Commissioni Tributarie.

La Corte, infatti, ha ribadito che l'art. 49 del TUIR (DPR 917/86) afferma espressamente che *le pensioni di ogni genere costituiscono redditi di lavoro dipendente*. Inoltre, l'art. 51 del TUIR, al comma 1, afferma che "*il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*" *e dunque anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali parte della retribuzione e della pensione*.

Sul tema, come FLAEI, avevamo espresso fin dall'inizio le nostre perplessità. In particolare, in Partecipare del giugno 2010, avevamo fatto una analisi dettagliata sia a livello storico che fiscale del controvalore energia elettrica e, prendendo a riferimento proprio l'art. 51, c. 1, del TUIR, concludevamo evidenziando la sostanziale debolezza della tesi della irrilevanza fiscale dello sconto elettrico in quanto istituto non connesso con il (preesistente) rapporto di lavoro e, pertanto, "*appare, pertanto, sufficientemente velleitaria la proposizione di istanze di rimborso dell'IRPEF applicata sul controvalore dello sconto sull'energia elettrica*".

Nonostante queste nostre precisazioni, numerosi pensionati sono stati "attratti" dal canto di alcune sirene e, illusi anche dalla pubblicità data da qualche associazione ad alcune pronunce di Commissioni Tributarie Provinciali, ci hanno rimesso, in alcuni casi, anche le spese del giudizio.

Auspichiamo che questo fatto possa costituire un precedente da tenere in debito conto sia per coloro che con molta leggerezza propugnano vertenze giudiziali nei casi in cui la materia oggetto del contenzioso è regolata dalla contrattazione, sia per gli interessati ai quali raccomandiamo la massima prudenza.

°°*°

Da Partecipare del giugno 2010 - Tassazione sconto sulla fornitura di energia elettrica – Istanze di rimborso IRPEF

La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 14/03/2010 del 15 gennaio 2010, ha escluso il controvalore dello sconto sull'energia elettrica, praticato ai pensionati, dall'area impositiva, sulla base della diversità soggettiva tra il sostituto d'imposta (INPS) e l'ente erogante il benefit (Enel).

L'istanza di rimborso sosteneva la non ascrivibilità dello sconto ai "redditi in natura", ma piuttosto ai benefici di natura commerciale nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente privatistica.

A fronte di un numero crescente di istanze di rimborso dell'IRPEF applicata sul c.d. "sconto elettrico" e, soprattutto, del tentativo di affermare che lo stesso sarebbe una liberalità aziendale e non rivestirebbe natura contrattuale, abbiamo richiesto un parere giuridico - fiscale, che sintetizziamo.

Anzitutto viene evidenziata l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in quanto le rare controversie insorte, sia a livello tributario che civile e amministrativo, non sono state coltivate fino alla Cassazione, per riaffermare che il beneficio trova la propria fonte nella contrattazione collettiva nazionale ed aziendale e non già in unilaterali, ancorché favorevoli, determinazioni aziendali.

Brevi cenni sulle previsioni contrattuali

Esplicite norme del CCNL di categoria prevedono che, sino al 1979, l'Enel applichi ai dipendenti uno sconto dell'80% sulla tariffa elettrica per un consumo massimo annuale di 7.000 Kw/h per gli usi familiari. Lo sconto è conservato dal lavoratore anche al momento della cessazione dell' attività e si trasmette al coniuge superstite (CCNL del 18 luglio 1968, art. 30 e relative dichiarazioni a verbale).

Con il contratto 1° dicembre 1979, art. 33 e relative dichiarazioni a verbale, per i nuovi assunti, pur rimanendo lo sconto dell'80%, viene ridotto il massimale annuo su cui lo sconto stesso viene applicato da 7.000 a 2.500 Kw/h. La riduzione

riguarda solo i nuovi assunti, in quanto i lavoratori in servizio e i pensionati mantengono il trattamento di miglior favore in essere.
Il beneficio e la relativa misura sono confermati dal CCNL del 27 luglio 1989, art. 33 e relative dichiarazioni a verbale.
Con il contratto 23 aprile 1996, per i nuovi assunti, a far data dal 1.07.1996, cessa lo sconto e rimangono, per i lavoratori in servizio e i pensionati, i trattamenti di miglior favore prima descritti.
Nel primo Contratto Collettivo di Settore, 24 luglio 2001, si stabilisce che deve essere compiuto un esame degli Istituti contenuti nel CCNL dell'ENEL richiamati dal suddetto contratto. L'accordo di armonizzazione,
stipulato il 19.04.2002, tra la normativa previgente il 2001 ed il Contratto di settore, conferma le disposizioni di cui all'art. 33 del CCNL del 1989 in materia di riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica.

I riflessi fiscali

Occorre tener presenti le disposizioni fiscali di riferimento, contenute nell'art. 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a norma del quale "*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed* ***i valori*** *in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*
Al fine di precisare le modalità che i sostituti d'imposta devono adottare qualora il "benefit" sia erogato da un soggetto diverso da quello che eroga il reddito, il Ministero afferma che "*l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d'imposta sussiste ogni qual volta corrispondano redditi cui si rende applicabile la disciplina contenuta nel richiamato articolo 48 del TUIR* (ora 51) *e anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti, ma pensionati o dipendenti in cassa integrazione ……. (omissis) Un meccanismo analogo di comunicazioni dovrà essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. Il datore di lavoro si trova a ….*".
Il terzo comma della medesima disposizione precisa che "*Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1,… si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9…Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito*".
Si deduce, pertanto, che lo sconto applicato sulla fornitura di energia elettrica, essendo percepito in relazione al rapporto di lavoro, assume fiscalmente rilievo quale componente del reddito da lavoro dipendente, al quale sono equiparati i redditi da pensione.
Con riferimento a questi ultimi si pone, però, il dubbio della estensione del principio di tassazione nell'ipotesi in cui il reddito da pensione non sia materialmente erogato dallo stesso soggetto che fornisce le utilità "in natura" (cioè lo sconto elettrico) e cioè se il controvalore dello sconto debba essere soggetto ad imposizione come reddito da lavoro dipendente.
I pensionati subiscono, infatti, la tassazione da parte dell'Ente pensionistico, sulla base di apposita comunicazione (concernente la "valorizzazione" dello sconto) da parte delle Aziende fornitrici di energia elettrica.
In materia, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, tesa a chiarire gli effetti del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 col quale si è proceduto all'armonizzazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, è intervenuto il Ministero delle Finanze.
corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso l'ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all'ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, questi ad acquisire, l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico …….".
E' sulla base di questa circolare che gli enti pensionistici (in particolare l'INPS), previa comunicazione dell'importo del valore (sconto sulla fornitura dell'energia elettrica) da parte delle Aziende, assoggettano a tassazione l'importo stesso quando supera € 258,23.
Con specifico riferimento allo sconto elettrico l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'INPS, in data 27 marzo 2009 ha confermato che "c*ostituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente (o pensionato) percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa. In altri termini, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo....* ***posto che lo sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda erogatrice*** *lo stesso sarà soggetto a tassazione alla medesima stregua del fringe benefit erogato al dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto beneficiario sia attualmente in pensione*".
Le considerazioni esposte evidenziano la sostanziale debolezza della tesi della irrilevanza fiscale dello sconto elettrico, in quanto istituto non connesso con il (preesistente) rapporto di lavoro.
Isolate pronunzie (appellabili) di commissioni tributarie sostenitrici dell'opposta tesi non sono comunque in grado allo stato di determinare un indirizzo giurisprudenziale.
Appare, pertanto, sufficientemente velleitaria la proposizione di istanze di rimborso dell'IRPEF applicata sul controvalore dello sconto sull'energia elettrica.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ sul C/C n. 6546972 di Euro ,

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A
FLAEI-CISL TERRITORIALE TV

CAUSALE
CONTRIBUTO "PARTECIPARE"

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

€ sul C/C n. 6546972 di Euro ,

TD 123 IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A
FLAEI-CISL
TERRITORIALE TV

CAUSALE
CONTRIBUTO "PARTECIPARE"

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro | numero conto | tipo documento

Mod. CH 8 BS - Mod. 12401A - Ed. 1/10 - EP1900/EP1909 - Si [1]

123>

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

NEL RINNOVARE GLI AUGURI DI UN SERENO NATALE, PURE IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ, VI INVITIAMO AD UTILIZZARE QUESTO ALLEGATO, PER CONTINUARE A SOSTENERE IL NOSTRO GIORNALINO "PARTECIPARE".

La Segreteria

SOSTIENI PARTECIPARE